Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Mercoledì, 18 febbraio — Numero 40

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1920

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* pel corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno	L. 45
» » semestre.	» 26
» » trimestre	» 18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno.	L. 90
» » semestre.	» 50
» » trimestre	» 30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione)

Per un anno.	L. 40
» » semestre.	» 24
» » trimestre	» 16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione* della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario o telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e del successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Regio decreto-legge *n. 107 che autorizza l'acquisto, l'adattamento e l'arredamento di un immobile da adibirsi a sede della R. Legazione a Berna.*

Regio decreto-legge *n. 108 che aumenta lo stanziamento del capitolo n. 251 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1919-920.*

Regio decreto-legge *n. 110 che aumenta lo stanziamento del cap. n. 83-bis dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1919 920.*

Regio decreto-legge *n. 112 concernente il trasferimento di ufficiali commissari di complemento della R. marina nei ruoli del servizio attivo permanente.*

Regio decreto-legge *n. 117 che demanda all'Opera nazionale per i combattenti l'aggiudicazione degli speciali assegni agli ufficiali combattenti.*

Regio decreto-legge *n. 118 col quale viene estesa ai debitori di qualunque prestazione perpetua la facoltà del riscatto mediante titoli del prestito consolidato 5 0/0, emissione 1920, con le norme stabilite dal R. decreto 11 gennaio 1920, n. 26.*

Regio decreto-legge *n. 130 concernente la ricostituzione del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.*

Regio decreto *n. 131 contenente norme per l'elezione dei rappresentanti del personale ferroviario nel Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.*

Regi decreti *nn 2631 e 2632 riflettenti definizione degli estremi di linea navigabile e assegnazione a varie categorie di porto canale.*

Disposizioni diverse.

Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro: *Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno* — *Corso medio dei cambi* — **Corte dei conti:** *Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV* — **Ministero del tesoro:** *Perdita di certificati* — **Ministero dell'interno:** *Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 4, dal 19 al 25 gennaio 1920* — **Concorsi.**

PARTE NON UFFICIALE.

Camera dei deputati: *Seduta del 5 febbraio 1920* (Continuazione) — Messaggio di Poincarè al Parlamento — **Ordine italiana** — **Telegrammi** *Stefani* — **Inserzioni**

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 107 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzato l'acquisto, l'adattamento e l'arredamento di un immobile da adibirsi a sede della R. Legazione a Berna, per una spesa complessiva di franchi svizzeri 650.000 (seicentocinquantamila).

Art. 2.

Con decreto del ministro del tesoro sarà, in un apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1919-920, iscritto lo stanziamento corrispondente alla somma indicata nel precedente articolo.

Art. 3.

Per tutti gli atti riguardanti la spesa di cui si tratta, è data facoltà di derogare dalle norme vigenti in materia di contabilità e di opere pubbliche, nonchè dalla legge 26 luglio 1888, n. 5594.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — SCHANZER — SCIALOIA.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 108 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1919, n. 2428;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo stanziamento del capitolo n. 251: « Spese per la esecuzione del decreto Luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 161, portante provvedimenti per l'acquisto per conto dello Stato e la vendita di saccarina, in sostituzione dello zucchero », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1919-920, è aumentato della somma di lire ottomilioni (L. 8.000.000).
Il presente decreto andrà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 gennaio 1920.
VITTORIO EMANUELE.
NITTI — SCHANZER — TEDESCO.
Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 110 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1919, n. 2428;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo stanziamento del cap. n. 83-*bis* « Spese per la guerra » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1919-920 è aumentato della somma di lire centosessantamilioni (L. 160,000,000).
Tale somma sarà da erogarsi esclusivamente per rimborsare il contabile del portafoglio di pagamenti all'estero in dipendenza dello stato di guerra.
Le erogazioni verranno effettuate mediante mandati da commutarsi in quetanza di fondi somministrati a favore del contabile medesimo.
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 gennaio 1920
VITTORIO EMANUELE.
NITTI — SCHANZER — SECHI.
Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 112 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 261;
Considerata la deficienza degli ufficiali inferiori di Commissariato e l'urgenza di provvedere almeno in parte alle vacanze esistenti nei ruoli;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Un terzo dei posti di ufficiali subalterni di Commissariato vacanti alla data del presente decreto, possono essere coperti con ufficiali inferiori e subalterni di Commissariato di complemento della Regia marina, che non abbiano i titoli speciali di studio prescritti dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 261.
I capitani saranno trasferiti col grado di tenente e con l'anzianità che possedevano nel grado di tenente commissario di complemento.
Gli ufficiali commissari di complemento, che abbiano già oltre 10 anni di servizio utili a pensione, possono essere trasferiti in servizio attivo permanente anche se abbiano superato l'età di 32 anni, ma non quella di 40 anni.
A parità di anzianità, quella degli ufficiali trasferiti sarà fissata dopo quella dei pari grado del servizio attivo permanente.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore con la data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 gennaio 1920.
VITTORIO EMANUELE.
NITTI — SECHI.
Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 117 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2408, che accorda assegni speciali agli ufficiali combattenti già collocati o da collocarsi in congedo;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, commercio e lavoro, di concerto col

presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e i ministri dell'agricoltura, del tesoro, delle colonie, della guerra, della marina e degli affari esteri;
Udito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'Opera nazionale per i combattenti è demandato il còmpito di provvedere all'aggiudicazione degli assegni agli ufficiali combattenti per i fini di cui ai numeri 1 e 4 dell'art. 1 del decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2408.

Art. 2.

La Commissione di cui all'art. 3 del decreto-legge sopra citato a mezzo dei ministri competenti, dell'Istituto italiano del commercio internazionale e dell'Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione, curerà il collocamento degli ufficiali combattenti ai fini di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 1 del decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2408, in base alle indicazioni dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 3.

L'Opera nazionale per i combattenti, per gli scopi di cui all'art. 1 del presente decreto, disporrà, oltre ai mezzi propri, della somma di lire 5 milioni da prelevarsi per lire 1 milione dal fondo di cui al n. 1 dell'art. 2 del decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2408, e lire 4 milioni dal fondo di cui al n. 2 dell'articolo stesso.

Art. 4.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS — VISOCCHI — SCHANZER — ROSSI — ALBRICCI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 118 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 gennaio 1920, n. 26, col quale veniva consentita la facoltà del riscatto di canoni enfiteutici, di rendite fondiarie e di censi mediante titoli del prestito consolidato 5 0|0, emissione 1920;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per la giustizia e per gli affari di culto e delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La facoltà consentita dal R. decreto 11 gennaio 1920, n. 26, pel riscatto di canoni enfiteutici, di rendite fondiarie o di censi, costituiti anteriormente alla legge 22 giugno 1905, n. 268, può essere esercitata, con le norme stabilite dal medesimo decreto, anche dai debitori di qualunque prestazione perpetua d'altra natura che sia affrancabile a termine delle leggi vigenti. Restano ferme le disposizioni più favorevoli al debitore, stabilite per l'affrancazione dalle leggi medesime.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — MORTARA — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 130 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con i ministri del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie di Stato è composto:

a) del presidente;
b) dell'amministratore generale delle ferrovie di Stato;
c) del direttore generale dell'esercizio delle ferrovie di Stato;
d) di un consigliere di Stato;
e) di due delegati del ministro dei trasporti;
f) di due delegati del ministro del tesoro;
g) di tre persone esperte nei commerci, o nelle industrie o nel traffico;
h) di cinque rappresentanti del personale ferroviario eletti nella classe col sistema proporzionale, secondo le norme che saranno determinate con decreto Reale, su proposta del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, inteso il Consiglio dei ministri.

Il direttore generale delle ferrovie, assume il titolo di amministratore generale.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione costituito a norma del precedente articolo comincia a funzionare dal 1° marzo 1920 coi membri di cui alle lettere da *a*) a *g*) integrandosi coi rappresentanti del personale entro cinque giorni dalla loro proclamazione.

Dalla stessa data è abrogato l'art. 5 della legge 7 luglio 1907, numero 429, modificato dal R. decreto 28 giugno 1912, n. 728, cessa il funzionamento del Consiglio d'amministrazione costituito a norma dell'articolo stesso e scadono di carica i relativi componenti.

I funzionari chiamati a far parte del Consiglio d'amministrazione ed appartenenti ad Amministrazioni diverse dall'Amministrazione ferroviaria, possono essere collocati fuori ruolo dai rispettivi Ministeri, ma il tempo trascorso nel nuovo ufficio è computato per gli effetti delle leggi sugli avanzamenti e sulle pensioni.

I rappresentanti del personale non possono prendere parte alle discussioni ed alle deliberazioni in questioni di personale riflettenti funzionari od agenti di grado superiore al proprio.

Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza del presidente e di almeno:

a) cinque membri finchè non sia integrato il Consiglio con la nomina dei rappresentanti del personale, e nel caso di cui al precedente capoverso o in caso di vacanza fra i componenti del Consiglio;

b) nove membri negli altri casi.

Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza assoluta dei presenti: a parità di voti decide il voto del presidente.

Il presidente è nominato per decreto Reale, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri.

Nei casi di assenza o di impedimento egli è sostituito dall'amministratore generale.

Il presidente ed i consiglieri di cui alle lettere d), e), f) del precedente articolo durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati; quelli di cui alle lettere g), h), durano in carica tre anni e possono essere rispettivamente riconfermati o rieletti.

Agli effetti della durata della carica, quando la nomina sia avvenuta nel corso dell'anno, la decorrenza è prorogata al 1° gennaio successivo.

Decadono dalla carica e non possono essere rinominati i componenti del Consiglio che, senza motivi riconosciuti giusti dal presidente, si astengano per due mesi consecutivi, ovvero per dieci sedute in un anno, dal partecipare ai lavori del Consiglio o del Comitato di cui al seguente articolo, o dell'uno e dell'altro insieme.

Art. 3.

Fra i componenti del Consiglio d'amministrazione è costituito un Comitato composto:

a) del presidente;

b) dell'amministratore generale;

c) di uno fra i funzionari di cui alle lettere e), f) scelti dal ministro dei trasporti;

d) di uno fra gli esperti di cui alla lettera g) scelto dagli esperti stessi;

e) di uno fra i rappresentanti del personale di cui alla lettera h) scelto dai rappresentanti stessi.

Il Comitato provvede alla trattazione degli affari d'ordinaria amministrazione ed a quelli che siano ad esso demandati per disposizioni regolamentari a norma del seguente articolo o per deliberazione del Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato sono necessarie la presenza di almeno tre componenti e la maggioranza assoluta degli intervenuti, decidendo, a parità di voti, il voto del presidente.

Le deliberazioni del Comitato sono sottoposte al visto od alla approvazione del ministro dei trasporti in tutti i casi nei quali vi sono sottoposte quelle del Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Le norme per l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio e le attribuzioni del Comitato sono determinate con regolamento predisposto dal Consiglio stesso ed approvato dal ministro dei trasporti.

Art. 5.

Oltre i casi previsti dalle vigenti disposizioni, non sono valide senza l'approvazione del ministro dei trasporti, che può anche modificarle, le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione concernenti:

a) il progetto di bilancio preventivo, le proposte di variazioni in corso di esercizio, il conto consuntivo;

b) le proposte di modificazione delle condizioni dei trasporti e delle tariffe;

c) i programmi delle provviste, dei lavori patrimoniali, delle riparazioni e degli acquisti di materiali rotabili;

d) i programmi di esercizio ferroviario in rapporto anche a programmi di esercizio di altri trasporti ferroviari, tramviari, marittimi, fluviali ed aerei, la istituzione di nuove corse, la precedenza nelle spedizioni per categorie di merci e le norme generali di esercizio;

e) la istituzione di uffici, di stazioni, l'impianto di officine e gli ampliamenti delle officine esistenti, per somme superiori a lire trecentomila;

f) gli acquisti all'estero;

g) le piante organiche e le normi generali per il personale;

h) i servizi cumulativi, di corrispondenza e l'uso di impianti in comune.

Le deliberazioni concernenti gli argomenti di cui alla lettera a) debbono essere approvate anche dal ministro del tesoro.

Art. 6.

Indipendentemente da ogni deliberazione del Consiglio d'amministrazione la Direzione generale delle ferrovie di Stato è tenuta ad eseguire le disposizioni emanate dal ministro dei trasporti:

a) nell'esercizio delle facoltà ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti;

b) in seguito alle ispezioni di cui all'art. 3 della legge 7 luglio 1907, n. 429, per rimuovere gli inconvenienti accertati;

c) per ragioni di pubblico interesse o d'ordine pubblico quando sia intervenuta deliberazione del Consiglio dei ministri.

È in facoltà del ministro di promuovere, su determinati argomenti, le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 7.

Sono soppressi il grado e le qualifiche di vice direttore generale.

Il vice direttore generale preposto alla direzione dei servizi del movimento e traffico, della trazione e veicoli e dei lavori assume il titolo e il grado di direttore generale dell'esercizio e sostituisce l'amministratore generale nei casi d'impedimento o di assenza.

Art. 8.

Con decreto Reale, su proposta del ministro dei trasporti di concerto col ministro del tesoro, saranno determinati il trattamento economico del direttore generale d'esercizio, le indennità e le diarie da corrispondere e le concessioni di viaggi da rilasciare ai componenti del Consiglio d'amministrazione e del Comitato.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1930.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE VITI — SCHANZER — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 131 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la elezione di cinque rappresentanti del personale delle ferrovie di Stato, che dovranno far parte del Consiglio di amministrazione delle ferrovie stesse, alla cui ricostituzione provvede separato decreto, valgono le disposizioni dei seguenti articoli.

Art. 2.

L'elezione si effettua nei giorni e nelle ore stabiliti con decreto

dei ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Art. 3.

Sono elettori gli agenti delle ferrovie dello Stato in servizio attivo che alla data delle elezioni abbiano conseguita la nomina a stabile od in prova, nonchè quelli del ruolo aggiunto.

Art. 4.

Presso ciascun compartimento o delegazione di esercizio delle ferrovie di Stato sarà costituita una Commissione che procederà alle operazioni elettorali di scrutinio composta da un magistrato, presidente, e da quattro funzionari delle ferrovie dello Stato, di cui due di grado sesto o superiore, e due di grado inferiore.

Presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato sarà costituita una Commissione centrale composta da tre magistrati, di cui uno presidente, e da due funzionari delle ferrovie di Stato, dei quali uno di grado quarto o superiore, e l'altro di grado inferiore.

I magistrati saranno designati dal primo presidente della Corte d'appello nella cui giurisdizione è la sede delle rispettive Commissioni. I funzionari delle ferrovie di Stato saranno designati dalla Direzione generale delle ferrovie.

Le Commissioni di scrutinio e la Commissione centrale saranno assistite da un segretario, scelto dai rispettivi presidenti fra i funzionari delle cancellerie giudiziarie, i notai, i segretari comunali.

Art. 5.

Le liste dei candidati, i quali sono da scegliersi fra gli elettori, debbono essere presentate alla Commissione centrale non più tardi delle ore 16 del ventesimo giorno anteriore a quello fissato per la votazione da almeno trecento e non più di cinquecento elettori, con la dichiarazione di accettazione della candidatura, datata e controfirmata dal capo degli uffici o degli impianti cui gli agenti candidati rispettivamente sono addetti, e munita del relativo timbro.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore a cinque e deve indicare il cognome, nome, paternità e qualifica dei singoli candidati.

Nessun candidato può essere inscritto in più di una lista; le accettazioni di candidatura posteriori alla prima presentata in ordine di tempo sono nulle.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l'indicazione di un delegato effettivo e di un supplente, autorizzati a designare due rappresentanti della lista medesima presso le Commissioni locali o la Commissione centrale.

Tali rappresentanti debbono essere scelti fra gli elettori.

Il rappresentante di ogni lista, ed in caso di impedimento, assenza od allontanamento, il suo supplente ha diritto di assistere a tutte le operazioni della Commissione e di far inserire succintamente a verbale le sue eventuali dichiarazioni. Però il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenze o che, richiamato due volte all'ordine dal presidente, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Art. 6.

La Commissione centrale procede alle seguenti operazioni:

1° verifica che le liste dei candidati siano sottoscritte dal numero degli elettori richiesti, eliminando quelle che non lo siano;

2° toglie dalle liste i nomi dei candidati non eleggibili o per i quali manchi la prescritta accettazione;

3° cancella dalle liste i candidati già compresi in una lista presentata in precedenza;

4° riduce a cinque candidati le liste contenenti un numero maggiore, cancellando gli ultimi nomi;

5° assegna un numero ai singoli candidati in ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi si trovano scritti.

Tali operazioni debbono essere ultimate non più tardi del quindicesimo giorno anteriore al termine fissato per la votazione.

Art. 7.

Le schede sono di carta bianca secondo un modello uniforme delle dimensioni di cm. 15×21 ed in modo che gli elettori le possano chiudere e portano attaccata una cedolina.

Sulle medesime sono tracciate cinque linee orizzontali nel senso della minor dimensione.

Le schede sono distribuite a cura dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, e devono essere munite di apposito timbro.

Art. 8.

Le votazioni hanno luogo presso gli uffici e gli impianti ferroviari che saranno all'uopo fissati. Le operazioni elettorali saranno presiedute in ciascuna sede dal titolare dell'ufficio o dell'impianto, e, in caso di impedimento, da un suo delegato, ed avranno luogo in un locale ferroviario nel quale potranno liberamente accedere gli elettori.

Art. 9.

Ciascuna delle sedi elettorali di cui all'articolo precedente sarà dotata di un elenco degli elettori assegnati alla sede stessa, compilato a cura dei capi degli uffici e degli impianti fissati, e di una copia di sciascuna delle liste annesse.

Art. 10.

Ciascun elettore ha diritto di indicare sulla scheda i candidati nell'ordine di precedenza in cui figurano nella lista da lui prescelta fra quelle presentate, manifestando con un segno di croce a sinistra del cognome la preferenza per uno dei candidati anche se la lista da lui prescelta sia completa, e potendo, se incompleta, aggiungere un solo candidato appartenente ad altra lista.

Non si possono esercitare contemporaneamente il diritto di preferenza ed il diritto di aggiunta.

Qualora non vengano osservate le norme del precedente capoverso, si hanno per non scritte le preferenze od aggiunte, rimanendo però valida la scheda agli effetti del voto di lista.

I candidati devono essere designati col cognome e nome, scritti in modo leggibile, esclusa qualsiasi altra indicazione.

Art. 11.

L'elettore che si presenta a votare riceve una scheda da chi è incaricato di presiedere alle operazioni elettorali; si reca ad una delle tavole di scrittura, le quali dovranno essere collocate in modo da assicurare il segreto del voto, scrive sulla scheda l'indicazione dei candidati, e, dopo averla chiusa ed apposto sulla cedolina il proprio cognome e nome, la consegna al detto incaricato, ponendo pure la sua firma sull'elenco degli elettori accanto al proprio cognome.

L'incaricato, dopo avere verificato il cognome indicato sulla cedolina, depone la scheda in un'urna o cassetta chiusa a chiave e sigillata, avente apertura corrispondente alla scheda.

Gli agenti analfabeti possono farsi scrivere la scheda e la cedolina da un elettore di loro fiducia, che metterà la firma sull'elenco degli elettori.

Art. 12.

Se si presenta a votare un agente che non sia iscritto negli elenchi di cui all'art. 9, perchè non appartenente a quella sede di votazione, l'incaricato di presiedere alle operazioni, assicuratosi della identità di esso, lo ammette alla votazione iscrivendo il cognome e nome in un elenco suppletivo e facendovi apporre la firma dell'elettore.

Le schede votate da tali elettori vengono tenute separate dalle altre.

Art. 13.

Gli elenchi firmati dai votanti e vidimati dall'incaricato di presiedere alle operazioni elettorali, non appena queste siano finite, sono chiusi in busta suggellata e trasmessi in piego assicurato al presidente della Commissione compartimentale, al quale saranno trasmessi altresì, a cura dello stesso incaricato, le urne o cassette contenenti le schede.

Le schede raccolte a norma dell'art. 12 ed i relativi elenchi suppletivi debbono essere chiusi in busta a parte e debitamente suggellata e trasmessi al presidente la Commissione del compartimento nel quale i votanti sono elettori.

Art. 14.

Trascorsi due giorni dalla votazione i presidenti delle Commissioni compartimentali fanno verificare se da tutte le sedi elettorali pervennero le urne o le cassette nonchè i pieghi suggellati di cui al precedente art. 13.

Se alcuno ne manca fanno raccogliere subito le necessarie notizie.

Se il ritardo nell'arrivo dipende dagli uffici di spedizione, il presidente ordina opportune indagini, e se queste riescono infruttuose, ne fa a suo tempo dichiarazione a verbale, come all'art. 2.

Art. 15.

La Commissione compartimentale si costituisce in seggio nelle ore antimeridiane del sesto giorno successivo a quello di chiusura delle votazioni.

Appena così costituita, la Commissione si accerta se il numero delle urne o cassette e quello dei pieghi suggellati corrisponde a quello delle sedi elettorali; e nel caso che ne manchi qualcuno, ne fa menzione nel processo verbale.

La Commissione procede quindi alla apertura delle urne o cassette e dei pieghi suggellati, e fa la verifica del numero delle schede e dei relativi elenchi in base ai cedolini attaccati alle schede.

Verificato il numero delle schede contenuto nelle urne o cassette e nei pieghi, il presidente, dopo aver staccata da ciascuna di esse la cedolina che consegna ad uno degli scrutatori, le rimette nell'urna o cassetta. Un altro scrutatore appone un segno sul rispettivo elenco accanto al nome dell'elettore.

Le schede di cui all'art. 12 non saranno immesse nell'urna se non dopo che la Commissione siasi pronunciata sulla regolarità di esse in base alle informazioni ricevute dai competenti uffici. Qualora risulti che l'agente che ha votato non ha diritto a votare, ovvero che abbia indebitamente espresso il voto più di una volta, le relative schede verranno annullate.

Art. 16.

Compiute le verifiche, il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, apre le schede e ne fa lo spoglio.

I nomi scritti nelle schede vengono letti ad alta voce dal segretario della Commissione, segnalando le preferenze ed i voti aggiunti.

Qualora nelle schede si trovi scritto un numero di candidati maggiore di quello stabilito nella lista prescelta, i nomi scritti in più, salvo il voto aggiunto, quando questo si ammette, si danno per non scritti e non si leggono.

Sono nulle le schede che non esprimono il voto per alcuna lista o lo esprimono per una lista non ammessa o siano comunque diverse dalla scheda modello, o portino invertito l'ordine dei nomi della lista votata, o contengano indicazioni diverse da quelle prescritte, o presentino cancellazioni, segni od indicazioni, anche se consistenti in cognomi non compresi in alcuna lista, che possano ritenersi destinati a fare riconoscere il votante.

Sulle contestazioni eventualmente elevate intorno alle schede decide la Commissione compartimentale in via definitiva; in caso di mancata decisione si pronuncia inappellabilmente la Commissione centrale.

Se lo scrutinio non può compiersi in un giorno solo, si suggella l'urna, si chiudono in un piego suggellato gli atti, e si rimanda lo scrutinio al giorno seguente.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere gli agenti elettori che sieno liberi dal servizio.

Art. 17.

La Commissione compartimentale, fatto lo spoglio delle schede, fa risultare dal processo verbale i voti ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato, tenendo distinti i voti di preferenza dai voti aggiunti.

Il processo verbale, firmato da tutti i componenti la Commissione compartimentale, viene inviato in piego assicurato, assieme agli elenchi degli elettori ed alle schede, alla Commissione centrale.

Art. 18.

La Commissione centrale riassume i risultati delle votazioni pervenute dalle singole Commissioni compartimentali, e determina:

a) la cifra elettorale di ogni lista;

b) la cifra individuale di ogni candidato.

La cifra elettorale di ogni lista si ha cumulando la somma dei voti di lista e la somma dei voti aggiunti che i singoli candidati hanno riportato fuori della propria lista, divisa quest'ultima somma per cinque.

La cifra individuale è data dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza, aumentata dei voti aggiunti che il singolo candidato ha riportato fuori della propria lista.

La cifra elettorale serve di base per la determinazione del numero dei rappresentanti spettante a ciascuna lista.

La cifra individuale serve a determinare la graduatoria dei candidati nella stessa lista. A parità di voti la precedenza nella graduatoria è determinata dall'ordine di iscrizione nella propria lista.

Art. 19.

L'assegnamento del numero dei rappresentanti eletti per ciascuna lista si fa nel modo seguente:

Si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 e 5, e quindi si scelgono fra i quozienti così ottenuti i più alti, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale.

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

Art. 20.

Stabilito il numero totale dei posti che spettano a ciascuna lista, la Commissione centrale proclama eletti, fino a concorrenza del numero dei posti cui la lista ha diritto, quei candidati che hanno ottenuto il maggiore numero dei voti secondo l'ordine di precedenza indicato nell'art. 18.

Nel determinare il numero dei suffragi saranno computati tutti i voti, ad eccezione di quelli di cui è dichiarata la nullità ai termini degli articoli 10 e 16.

Alle operazioni della Commissione centrale possono assistere gli elettori che siano liberi dal servizio.

Dell'avvenuta proclamazione, la Commissione centrale dà notizia al ministro dei trasporti ed alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Art. 21.

Qualora per qualsiasi causa si renda vacante un posto di rappresentante, questo verrà attribuito al candidato che, nella medesima lista del rappresentante eletto, lo segue immediatamente nell'ordine accertato dall'art. 18.

In mancanza di candidati nella medesima lista si procederà a nuova elezione per il posto vacante.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — **DE VITO**.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 2631. **Regio decreto 30 novembre 1919**, col quale, sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, la linea indicata al n. 47 dell'elenco delle linee navigabili di 2ª classe annesso al decreto Luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 1536, modificata con l'altro 30 dicembre 1917, n. 2158, è precisata con gli estremi « Dall'Arno per Campi Bisenzio a Prato - Pistoia - Buggiano - Altopascio - Lucca - Pisa ».

N. 2632. **Regio decreto 25 novembre 1919**, col quale, sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, il porto canale Corsini di Ravenna è inscritto in prima categoria nei riguardi della difesa militare dello Stato, ferma restando la sua iscrizione alla seconda categoria nei riguardi del commercio.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 17 febbraio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Netto
3.50 % netto (1906)	79.95	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86.46	—

Corso medio dei cambi

del giorno 17 febbraio 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 128,63 — **Londra** 62,30 — **Svizzera** 300,57 — **New York** 18,19 — **Oro** 247,01.

CORTE DEI CONTI

Pensioni civili e militari liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 20 febbraio 1918.

Dirette.

Daneluzzo Luigi, soldato, L. 378 — Landini Tanosa, id., L. 630 — Deserovi Giuseppe, id., L. 1008 — Pasquale Vincenzo, id., L. 1008 — Fanti Matteo, id., L. 756 — Patrizi Francesco, id., L. 630 — Giordani Giulio, tenente, L. 2721 — Bertinara Ermenegildo, id., L. 2062 — Scandozza Enrico, caporale, L. 1344 — Andracco Silvio, sold., L. 630 — Gentile Pietro, id., L. 882 — Arcolasca Luigi, id., L. 756 — Verona Domenico, id., L. 612 — Benini Giorgio, caporale, L. 840 — Feli Luigi, soldato, L. 758 — Ossogna Antonio, id., L. 612 — De Blasi Luigi, sergente maggiore, L. 1792 — Gemma Vincenzo, soldato, L. 612 — Gregu Francesco, capor. L. 1344 - Piazzi Ermete, sold., L. 612 — Bartolotta Rosario, id., L. 612 — Motta Giacomo, id., L. 630 — Riva Sante, id., L. 1260 — Riva Sante, id., L. 150 — Raggio Luigi, capitano, L. 3000 — Gregori Domenico, soldato, L. 1008 — Croatto Giuseppe, id., L. 630 — Valente Corradino, id., L. 612 — Raminelli Luigi, id., L. 612 — Di Lorenzo Nunzio, tenente, L. 1944 — Calamo Vito, soldato, L. 1008.

Mastropolito Nicola, id, L. 630 — Pellegrini Pietro, id., L. 612 — Venier Pietro, id, L. 1008 — Speri Angelo, id., L. 378 — Mobilio Francesco, id., L. 630 — Sarzi Puttini, id., L. 1008 — Pagani Pietro, id., L. 882 — Zubba Gennaro, id., L. 630 — Salario Antonio, id., L. 612 — Handeman Claudio, id., L. 378 — Scolari Luigi, id., L. 1008 — Gherardi Gherardo, tenente, L. 2138 — Ziti Vincenzo, soldato, L. 756 — Palmisano Vitantonio, id., L. 504 — Pallazzuoli Armando, id., L. 1008 — Carlo Francesco, caporale, L. 1680 — Pagliantini Carlo, soldato, L. 630 — Bianciotto Giovanni, id., L. 612 — Ravaioli Giuseppe, id., L. 756 — Valentini Giuseppe, id., L. 612 — Londrillo Silvio, caporale, L. 840 — Burroni Agostino, soldato, L. 504 — Martorara Agostino, id., L. 888 — Melecchi Aldo, id., L. 612 — Vittone Giacomo, id., L. 630 — Finetti Matteo, soldato, L. 378 — Amendola Pasquale, id., L. 378 Baldini Giuseppe, id., L. 1008 — Dellagiovanna Giuseppe, sergente maggiore, L. 1120.

Ripamonte Giuseppe, soldato, L. 882 — Bonati Giacomo, id., L. 504 — Brunelli Giovanni, id., L. 1260 — Brunelli Giovanni, id., L. 150 — Mustazza Giuseppe, id., L. 612 — D'Amico Giuseppe id., L. 378 — Conti Filippo, id., L. 630 — Mazzafrebe Emilio, id., L. 504 — Zainissi Luigi, id., L. 630 — Tognaccione Fortunato, id., L. 1008 — Crocchiolo Carlo, id., L. 612 — Ghinazzi Giacomo, id., L. 630 — Soglia Domenico, id., L. 378 — Biebano Antonio, id., L. 504 — Leunne Giuseppe, id., L. 612 — Vaschetto Pietro, id., L. 504 — Rosin Luigi, caporalmaggiore, L. 504 — Battani Antonio, soldato, L. 630 — Santinelli Angelo, id., L. 378 — Frattale Armellino, id., L. 612 — Gazzilo Giuseppe, L. 612 — Ghelli Angelo, caporale, L. 1008 — Imperiale Romeo, soldato, id., L. 630 — Tedesco Severino, id., L. 630 — Santini Settimio, id., L. 1260 — Bertoni Pietro, caporalmaggiore, L. 1344 — Nappo Raffaele, soldato, L. 630.

Lottini Adolfo, soldato, L. 378 — Berardini Giorgio, id., L. 756 — Grillo Pietro, id., L. 756 — Piovano Michele, caporalmaggiore, L. 1344 — Sinatra Salvatore, soldato, L. 1008 — Baccaga Luigi, id., L. 882 — Palei Paolino, id., L. 378 — Celia Giuseppe, id., L. 945 — Rossilli Natale, id., L. 612 — Mantovani Respizio, id., L. 378 — Farinella Calogero, caporalmaggiore, L. 840 — Arucodo Giovanni, soldato, L. 945 — Balliana Luigi, caporalmaggiore, L. 1680 — Balliana Luigi, id., L. 150 — Ghizzani Raffaello soldato, L. 378 — Spiri Arturo, id., L. 630 — Colangeli Marino, id., L. 945 — Cardellini Augusto, L. 1008 — Iacobelli Luigi, id., L. 1008 — Ruffoni Remigio, id., L. 630 — Angotti Plutarco, id., L. 1008 — Girolimetto Giuseppe, id., L. 1008 — Minafò Giovanni, id., L. 1008 — Pittarello Sante, id., L. 612 — Roffia Pietro, sergente, L. 912 — Santori Ciriaco, soldato, L. 1008 — Tosati Severino, sergente, L. 912 — Malena Cristofaro, soldato, L. 1008 — Mazzei Giovan Domenico, sergente, L. 1120 — Gabrielli Domenico, soldato, L. 378 — Bolognini Domenico, id., L. 1260 — Bolognini Domenico, id., L. 150.

Onetto Carlo, id., L. 630 — Siciliano Giuseppe, id., L. 1008 — Alessio Attilio, L. 630 — Tiozzo Giuseppe, id., L. 1008 — Villa Ubaldo, id., L. 612 — Griso Federico, caporale, L. 840 — Landi Roberto, soldato, L. 612 — Penna Umberto, id., L. 630 — Arduini Riccardo, caporale, L. 840 — Bergamaschi Giuseppe, soldato, L. 882 Turchesti Nello, id., L. 945 — Cairo Giovanni, caporale, L. 504 Ferri Marino, soldato, L. 882 — Magno Nicola, id., L. 630 — Pastre Felice, caporalmaggiore, L. 840 — Serughetti Angelo, soldato, L. 378 — Bailoni Luigi, id., L. 630 — Sissa Luigi, id., L. 1008 — Pasquali Domenico, id., L. 504 — Renda Vincenzo, id., L. 612 — Rota Giovanni, id., L. 756 — Milani Enrico, id., L. 378 — Vettorel Giuseppe, id., L. 882 — Zuliani Pietro, id., L. 612 — Cannas Alfonso, id., L. 1008 — Sella Luigi, soldato, L. 612 — Marolo Giuseppe, id., L. 378 — Colosso Edoardo, id., L. 504 — Da Prato Luigi, id., L. 630 — Saccagno Teodoro, id., L. 630 — Battiston Antonio, caporalmaggiore, L. 1176 — Ganduglia G. Battista, soldato, L. 630 — Ravella Giuseppe, id., L. 1008 — Gerace Pietro, id., L. 612 — Giusto Pellegro Luigi, id., L. 1008 — Guandalini Giuseppe, id., L. 1008 — Casalino Arrigo, id., L. 612.

Moro Osvaldo, caporale, L. 840 — Bruglia Angelo, soldato, id., L. 882 — Pensato Antonio, id., L. 630 — Ruo Rin Giuseppe, id., L. 504

— Noviello Gaetano, id., L. 630 — Palmieri Francesco, id., L. 630 — Passera Emilio, id., L. 612 — Gili Giuseppe, id., L. 630 — Di Maria Antonio, id., L. 612 — Iannucelli Arturo, id., L. 612 — Tavazzani Marcello, id., L. 612 — Scagliotti Luigi, id., L. 1008 — Gennai Virgilio, id., L. 945 — Bianchi Francesco, id., L. 612 — Luciani Emanuele, id., L. 1008 — Ottaviani Cesare, id., L. 882 — Ventimiglia Carlo, id., L. 1260 — Bomben Ferruccio, id., L. 504 — Corcione Giuseppe, id., L. 612 — Franchino Giuseppe, id., L. 756 — Gisier Pietro, id., L. 756 — Fabbri Vittorio, caporale, L. 840 — Zappaterra Giacinto, caporalmaggiore, L. 1344 — Belloni Stefano, soldato, L. 756 — Di Vincenzi Glicerio, id., L. 882 — Montenari Antonio, id., L. 882 — Nervi Arturo, id., L. 630 — Turchi Vincenzo, caporale, id., L. 504 — Traspontino Francesco, soldato, L. 756 — Vitali Ferruccio, id., L. 1008 — Francesco Domenico, id., L. 1008 — Guida Vincenzo, id., L. 756 — Maresca Raffaele, id., L. 1008.

Scarpolini Giuseppe, soldato, L. 630 — Frognan Ferdinando, id., L. 756 — Cervio Valentino, id., L. 612 — Rossi Ernesto, id., L. 1008 — Zuccato Amerigo, id., L. 612 — Beltrame Virgilio, id., L. 1008 — Benedetti Attilio, caporalmaggiore, L. 1344 — Da Villi Antonio, soldato, L. 630 — Favero Mario, id., L. 378 — Ferro! Agostino, id., L. 612 — Morisetti Giulio, id., L. 630 — Mutti Giovanni, id., L. 1008 — Pantassuglia Vitantonio, id., L. 630 — Vurru Luigi, id., L. 612 — Barutta Silvio, id., L. 612 — La Placa Angelo, id., L. 612 — Sala Albino, id., L. 612 — Allosio Antonio, id., L. 756 — Arnesi Augusto, caporalmaggiore, id., L. 720 — Bizzotto Stefano, soldato, L. 882 — Capovilla Giacomo, id., L. 612 — Chiavistelli Quintilio, id., L. 1008 — Zennaro Sante, id., L. 1008 — Longhi Angelo, id., L. 612 — Valente Luigi, id., L. 945 — Guerra Paolo, id., L. 612 — Miani Pietro, id., L. 612.

Gruppi Giuseppe, soldato, L. 1260 — Levi Antonio, id., L. 612 — Ronconi Giulio, id., L. 378 - Viberti Alessandro, id., L. 612 - Bartoli Guido, id., L. 612 — Poggi Giacomo, id., L. 1008 — Pratesi Luigi, id., L. 612 — Mazzucco Bortolo, caporalmaggiore, L. 504 — Conzo Domenico, id., L. 1344 — Ariorio Giovanni, soldato, L. 612 — Barberio Felice, id., L. 882 — Nicolai Primo, sergente L. 912 — Zoldan Angelo Luigi, soldato, L. 630 — Destri Silvano, id., L. 1008 — Lantrua Giovanni, id., L. 630 — Previdi Natale, id., L. 882 — Bianchi Guerrino, sergente maggiore, L. 912 — Bonomo Placido, soldato, L. 612 — Lenzini Giuseppe, id., L. 1008 — Trabucco Luigi, id., L. 612 — Robilaro Carmine, caporale, L. 1680 — Griziotti Cesare, tenente, L. 2916.

Adunanza del 23 febbraio 1918.

Dirette.

Santoro Angelo, soldato, L. 1008 — Gulmanelli Amleto, id., L. 612 — Siciliano, Pasquale, id., L. 1260 — Celsi Vincenzo, caporale, L. 1344 — Pini Ettore, caporalmaggiore, L. 1176 — Castronovo Giuseppe, tenente, L. 2916 — Pilloni Raffaele, soldato, L. 630 — Parisi Berardino, id., L. 882 — Biasi Giuseppe, id., L. 504 — Ceccarone Domenico, id., L. 612 — Zennaro Giacomo, id., L. 882 — Cellini Giuseppe, id., L. 612 — Pacetti Emilio, id., L. 630 — Savoini Serafino, sottotenente, L. 1941 — Pinzano Ermanno, soldato, L. 630 — Sabattini Ligio, caporale, L. 1680 — Roncari Amedeo, soldato, L. 1008 — Alini Costantino, id., L. 630 — Borroni Giuseppe, id., L. 378 — Stegani Armando, id., L. 612 — Martello Giuseppe, caporalmaggiore, L. 504 — Perussatti Giuseppe, soldato, L. 630 — Perotti Natale, id., L. 630 — Serra Giovanni, sergente, L. 672.

Mainardi Achille, soldato, L. 1260 — Mainardi Achille, id., L. 150 — Di Marco Pasquale, id., L. 945 — Ghizza Serafino, id., L. 882 — Rocca Angelo, aiutante di batt. L. 1512 — Nicoletti Amedeo, soldato, L. 1008 — Cerrela Varale Francesco, id., L. 1008 — Lanrenzo Giovanni, caporale, L. 1008 — Ricci Domenico, soldato, L. 630 — Cauta Giovanni, id., L. 945 — Fenoglio Giovanni, id., L. 612 — Lesi Augusto, id., L. 630 — Nigro Martino, id., L. 378 — Prisco Francesco, id., L. 1008 — Parleaz Severino, id., L. 378 — Giovannetti Giuseppe, id., L. 945 — Camedda Antonio, id., L. 630 — Aristei Vincenzo, id., L. 1008 — Savini Imperiale, caporale, L. 720 — Cerrè Emilio, soldato, L. 630 — Camuffo Fortunato, id., L. 882.

Dal Canto Adolfo, soldato, L. 378 — Bellucci Giuseppe, id., L. 612 — Salini Girolamo, caporalmaggiore, L. 840 — Ciocchetti Lorenzo, soldato, L. 504 — Penna Michele, id., L. 378 — Rizzo Arturo, caporale, L. 1260 — Bencivenga Francesco, soldato, L. 882 — Formigoni Antonio, id., L. 378 — Francesconi Luigi, id., L. 612 — Morgoni Vincenzo, id., L. 378 — Frateschi Silvio, id., L. 612 — Cielo Pietro, id., L. 378 — Silva Ettore, id., L. 630 — Bozzo Pietro, id., L. 612 — Serafino Tancredo, id., L. 1008 — Alfano Michele, id., L. 378 — Amicucci Stefano, id., L. 1008 — Costante, Matteo, id., L. 630 — Prosperi Giulio, id., L. 630 — Pinna Giovanni, L. 378 — Fanti Massimo, id., L. 1008 — D'Armi Grazio, id., L. 630.

Benedetto Biagio, capitano, L. 4128 — Abbafati Benedetto, soldato L. 756 — Cafielli Giuseppe, id., L. 1008 — Pettenon Antonio, id., L. 756 — Pollè Sebastiano, id., L. 378 — Martini Martino, id., L. 630 — Bosini Ernesto, caporalmaggiore, L. 720 — Cocco Giovanni, soldato, L. 378 — Patriarca Pasquale, id., L. 612 — Bartolomeoli Giovanni, id., L. 504 — Morresi Augusto, id., L. 378 — Paganucci Pietro, id., L. 1008 — Loddo Pasquale, id., L. 1008 — Bresanelli Francesco, id., L. 1008 — Bonazza Vincenzo, id., L. 630 — Monfradini Andrea, id., L. 630 — Guatelli Ettore, id., L. 1008 — Fusi Andrea, id., L. 1008 — Capua Emilio, soldato L. 756 — Piras Luigi, id., L. 612 — Caddeo Salvatore, id., L. 630 - Allasa Vittorio, id., L. 378 - Fucino Corradino, caporale, id., L. 1176 — Salmaso Ernesto, soldato, L. 612 — Vettor Antonio, id., L. 882 — Romani Alfredo, caporale, L. 1008 — Dadone Bartolomeo, soldato, L. 756.

Adain Giuseppe, soldato, L. 630 — Can Salvatore, id., L. 1008 — Coccia Giuseppe, id., L. 1008 — Camblè Pietro, id., L. 882 — Guerra Francesco, id., L. 378 — Paglierino Giuseppe, id., L. 378 — Tornavacca Giacomo, id., L. 630 — Cerise Alessio, caporalmaggiore, L. 1344 — Fanali Francesco, soldato, L. 378 — Palomba Francesco, id., L. 882 — Scattina Emilio, id., L. 378 — Bella Ottone, id., L. 504 — Candora Carmine, id., L. 756 — Di Paolo Sebastiano, id., L. 630 — Angarani Alberto, id., L. 612 — Battaglioli Cesare, id., L. 1008 — Gargano Leonardo, id., L. 612 — Paracchino Mario, sergente maggiore, L. 1120 — Giovannetti Luigi, soldato, L. 945 — Lunardi Giovanni, caporale, L. 840 — Morra Giuseppe, soldato, id., L. 630 — Adorante Filippo, id., L. 1008 — De Vittorio Giov. Battista, L. 882 — Marescialli Marco, caporalmaggiore, L. 1344 — Mosso Antonio, soldato, L. 882 — Corso Gaspare, soldato, L. 612 — Sgarbi Primo, id., L. 630 — Stocchi Avellino, id., L. 630 — Pazzi Mario, id., L. 630 — Codo Giuseppe, id., L. 882 — Basilico Ambrogio, id., L. 756 — Fazioli Augusto, caporalmaggiore, L. 840 — Alberti Giovanni, soldato, L. 1008 — Pianori Luigi, id., L. 612 — Balboni Attilio, id., L. 1008 — Passaro Michele, id., L. 1008 — Bonsi Brunetto, id., L. 756 — Cavalleri Giuseppe, id., L. 882 — Foscoli Angelo, id., L. 756 Molinari Alfredo, id., L. 1008 — Mancuso Luigi, id., L. 1008, — Pistacchia Giovanni, id., L. 756 — Gazzin Giuseppe, caporalmaggiore, L. 840 — Barletta Francesco, id., L. 630 — Gargiulo Attilio, id., L. 1008 — Barbini Giuseppe, id., L. 1008 — Stefanutti Floreano, id., L. 882 — D'Ambrosio Carmelo, id., L. 630 — Fava Attilio, id., L. 504 — Ferrario Giulio, id., L. 612 — Renzi Antonio, id., L. 504 — Nistico Giacinto, id., L. 378 — Boscolo Riccardo, id., L. 1008 — Bonanni Giovan Battista, sottotenente, L. 1941.

Stivanelli Luigi, id., L. 882 — Petrignani Otello, id., L. 1008 — Berlola Cesare, id., L. 608 — Grangi Valentino, id., L. 1008 — Dantino Gennaro, id., L. 1260 — Polella Raffaele, caporale, L. 840.

(Continua).

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 32).

1ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate o vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0[0	744619	371 —	Sesia Alfredo di *Pietro Antonio*, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Torino	Sesia Alfredo di *Antonio Pietro*, minore, ecc., come contro
»	777037	70 —	Passarella *Carmine* fu Domenico e fu Taranto Giuseppina, minore, sotto la tutela dell'avo Passarella Michele fu Saverio, domiciliato a Tramutola (Potenza)	Passarella *Carmina* fu Domenico, ecc., come contro
Consolidato 5 0[0	68275	55 —	Bonifazi Rosa e *Pacifica* fu Giovanni, minori, sotto la patria potestà della madre Gismondi Anna di Costantino, vedova di Bonifazi Giovanni, domiciliati a Treja (Macerata)	Bonifazi Rosa e *Pacifico* fu Giovanni, minori, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 7 febbraio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 33).

1ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
già 5 0[0 ora 3,50 0[0	113864 624492	15 —	*Revello* Ernesto, Celeste, Margherita e Petronilla fu Antonio, minori, sotto la patria potestà della madre Pavesio Paolina fu Giovanni Battista, vedova di *Revello* Antonio, dom. in Rivelt (Torino), con usufrutto vitalizio a quest'ultima	*Revelli* Ernesto, Celeste, Margherita e Petronilla fu Antonio, minori, sotto la patria potestà della madre Pavesio Paolina fu Giovanni Battista, ved. di *Revelli* Antonio, ecc., come contro
Cons. 5 0[0	6083	65 —	*Barrili* Lorenzo fu Michele, minore, sotto la patria potestà della madre Rondini Caterina, dom. in Aquila	*Barili*, ecc., come contro
3,50 0[0 Cat. *A*	31276	59 50	Pisano *Maria Rosaria* di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Morcone (Benevento)	Pisano *Rosaria-Filomena* di Giuseppe, minore, ecc., come contro
3,50 0[0	647675	350 —	Vitali *Luigia* fu Giuseppe, minore, sotto la tutela di Ghirardini Faustino fu Giovanni, dom. a Brescia	Vitali *Elvira-Adele* fu Giuseppe, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 14 febbraio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 4, dal 19 al 25 gennaio 1920.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Aquila degli Abr.	Sulmona	—	1	—	2
Bari delle Puglie	Altamura	—	1	—	1
Belluno	Belluno	—	1	—	1
Como	Varese	—	1	—	1
Cuneo	Mondovì	—	1	—	1
Ferrara	Ferrara	—	1	—	1
Firenze (a)	Pistoia	1	—	1	—
Novara	Biella	—	1	—	1
»	Novara	—	1	—	1
		1	8	1	9
Carbonchio sintomatico.					
Cuneo	Saluzzo	—	2	—	3
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	—	1	—	1
Torino	Torino	—	1	—	1
Verona	Verona	1	—	1	—
		1	4	1	5
Afta epizootica.					
Alessandria	Acqui	3	—	3	1
»	Alessandria	4	3	11	9
»	Asti	7	3	22	8
»	Casale Monferrato	4	2	9	6
»	Novi Ligure	2	—	9	—
Ancona	Ancona	4	1	11	1
Arezzo	Arezzo	6	3	19	35
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	5	2	13	8
»	Fermo	—	1	—	1
Bari delle Puglie	Bari	1	1	2	7
Belluno	Belluno	3	1	5	3
Benevento	Benevento	1	—	1	—
Bergamo	Bergamo	39	8	110	31
»	Clusone	1	1	1	4
»	Treviglio	21	3	87	18
Bologna	Bologna	31	—	299	91
»	Imola	6	—	20	14
»	Vergato	4	—	30	2
Brescia	Breno	—	2	—	2
»	Brescia	27	16	126	60
»	Chiari	9	2	26	23
»	Salò	9	2	35	2
»	Verolanuova	1	1	2	2
Caserta	Caserta	2	—	4	—
Segue: Afta epizootica.					
Caserta	Nola	1	—	2	—
Como	Como	40	3	54	3
»	Lecco	25	1	38	3
»	Varese	20	—	29	3
Cosenza	Paola	2	—	10	—
Cremona	Casalmaggiore	—	5	—	6
»	Crema	—	2	—	3
»	Cremona	2	3	2	3
Cuneo	Alba	2	1	5	7
»	Mondovì	2	3	4	5
»	Saluzzo	2	—	7	—
Ferrara	Cento	3	—	27	5
»	Comacchio	1	1	1	1
»	Ferrara	9	1	50	15
Firenze (a)	Firenze	28	—	119	11
»	Pistoia	1	—	13	2
»	Rocca S. Casciano	1	—	1	4
»	San Miniato	2	—	19	4
Forlì	Cesena	2	3	35	13
»	Forlì	2	1	43	9
»	Rimini	1	—	2	2
Genova	Chiavari	—	1	—	5
»	Genova	2	2	3	6
»	Spezia	—	1	—	1
Grosseto (a)	Grosseto	6	—	24	—
Lecce	Gallipoli	2	—	4	—
»	Lecce	2	—	2	—
»	Taranto	1	—	2	—
Livorno	Livorno	1	—	3	1
»	Portoferraio	—	1	—	1
Lucca	Lucca	8	3	30	11
Macerata	Macerata	1	2	1	7
Mantova	Mantova	21	14	51	89
Massa e Carrara	Massa	2	—	2	—
Messina	Castroreale	—	1	—	1
Milano	Abbiategrasso	3	2	3	4
»	Gallarate	2	1	3	1
»	Lodi	4	10	5	12
»	Milano	2	1	2	1
»	Monza	2	3	2	3
Modena	Mirandola	23	—	304	69
»	Modena	8		68	10
»	Pavullo nel Frig.	4	2	47	4
Napoli (a)	Castellammare di S.	3	—	8	4
»	Napoli	—	1	—	3

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica.				
Novara	Biella	4	3	8	4
»	Domodossola	—	1	—	1
»	Novara	8	3	19	6
»	Varallo	—	1	—	3
»	Vercelli	7	3	11	13
Padova	Padova	20	8	56	11
Parma	Borgo San Donnino	4	—	10	4
»	Borgotaro	—	2	—	3
»	Parma	4	1	7	4
Pavia	Bobbio	1	—	1	—
»	Mortara	14	2	25	13
»	Pavia	19	5	32	15
»	Voghera	15	7	38	23
Perugia	Foligno	1	3	5	11
»	Perugia	3	2	6	18
»	Rieti	1	—	1	—
»	Spoleto	1	—	1	1
Pesaro e Urbino	Pesaro	1	—	1	—
»	Urbino	3	—	5	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	13	—	320	17
»	Piacenza	24	1	174	31
Pisa	Pisa	12	—	68	8
»	Volterra	6	—	26	2
Porto Maurizio	Porto Maurizio	1	1	11	1
»	San Remo	1	—	1	—
Potenza	Melfi	1	—	1	—
Ravenna	Faenza	2	1	12	14
»	Lugo	3	1	22	20
»	Ravenna	3	1	29	5
Reggio nell'Emilia	Guastalla	4	3	8	12
»	Reggio nell'Emilia	8	6	24	12
Roma	Frosinone	3	—	3	—
»	Roma	1	—	1	—
»	Viterbo	5	—	5	—
Rovigo	Adria	4	—	10	—
»	Rovigo	19	1	62	2
Salerno	Sala Consilina	1	—	4	—
»	Salerno	—	2	—	2
Sassari	Alghero	—	1	—	2
»	Nuoro	—	1	—	1
»	Sassari	7	1	75	32
»	Tempio Pausania	2	1	172	9
Siena (*a*)	Montepulciano	5	—	52	7
»	Siena	10	1	32	20
Sondrio	Sondrio	10	2	10	6
Torino	Aosta	2	—	4	—
»	Ivrea	12	1	61	5
»	Pinerolo	4	—	10	1
»	Susa	4	—	10	—
»	Torino	26	2	62	6
Trapani	Mazara del Vallo	—	1	—	1
Treviso	Treviso	—	6	—	9
Venezia	Chioggia	2	—	7	—
»	Venezia	25	—	177	36
Verona (*a*)	Verona	22	3	48	17
Vicenza	Vicenza	10	3	44	15
		791	202	3646	1091
	Malattie infettive dei suini.				
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	1	1	1	2
»	Fermo	1	1	1	4
Bergamo	Treviglio	1	—	1	—
Catanzaro	Catanzaro	1	—	1	—
»	Cotrone	1	—	1	—
Firenze (*a*)	Firenze	1	—	1	—
Forlì	Cesena	1	—	2	2
Massa e Carrara	Massa	1	1	11	5
Novara	Novara	—	1	—	1
»	Vercelli	2	—	2	—
Potenza	Melfi	—	2	—	2
»	Potenza	1	—	1	—
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	2	—	2	—
Roma	Frosinone	2	—	2	—
»	Roma	1	—	1	—
»	Viterbo	4	—	4	—
Siena (*a*)	Montepulciano	—	1	—	1
»	Siena	1	—	1	—
		21	7	32	17
	Morva.				
Catania	Acireale	—	1	—	1
Milano	Lodi	1	—	1	—
»	Milano	2	—	2	—
Padova	Padova	1	—	1	—
Parma	Parma	1	—	1	—
		5	1	5	1
	Farcino criptococcico.				
Avellino	Avellino	1	—	1	—
Bari delle Puglie	Barletta	1	1	1	1
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	3	—
Campobasso	Campobasso	—	1	—	1
Girgenti (*a*)	Girgenti	1	—	1	—
Novara	Novara	—	1	—	1
Porto Maurizio	San Remo	1	—	1	—
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	—	1	—	1
Salerno	Salerno	1	1	1	2
		6	5	8	6

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Rabbia.				
Bari delle Pug. (*b*)	Barletta	1	—	2	—
Bologna	Bologna	—	1	—	1
Caserta	Caserta	1	—	1	—
Firenze (*a*)	Pistoia	—	1	—	1
Perugia	Perugia	—	1	—	1
		2	3	3	3
	Rogna.				
Aquila degli Abr.	Aquila	1	—	1	—
»	Avezzano	—	1	—	4
»	Cittaducale	1	—	9	—
Bergamo	Treviglio	1	1	1	1
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	4	—
Campobasso	Isernia	1	—	1	—
Girgenti (*a*)	Girgenti	1	—	2	—
Mantova	Mantova	—	1	—	6
Messina	Messina	1	—	6	4
Novara	Novara	1	1	1	1
Parma	Parma	—	1	—	1
Porto Maurizio	Porto Maurizio	—	1	—	1
Potenza	Lagonegro	1	—	1	—
»	Matera	1	—	1	—
»	Melfi	1	—	1	—
»	Potenza	1	—	1	—
Roma	Civitavecchia	1	—	1	—
»	Roma	3	—	3	—
»	Viterbo	1	—	1	—
		17	6	34	18
	Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.				
Roma	Roma	1	—	1	—
»	Velletri	1	—	1	—
		2	—	2	—
	Morbo coitale maligno.				
Alessandria	Alessandria	1	—	1	—
»	Casale Monferrato	3	—	3	—
Bologna	Bologna	—	1	—	1
Macerata	Macerata	1	—	1	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	1	—	1	—
»	Piacenza	6	—	7	—
Siracusa	Modica	1	—	6	—
		13	1	19	1
	Colera dei polli				
Campobasso	Isernia	1	—	2	—
Ferrara	Ferrara	1	—	1	—
Mantova	Mantova	—	1	—	2
		2	1	3	2

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	8	9	10*
Carbonchio sintomatico	4	5	6
Afta epizootica	54	993	4737
Malattie infettive dei suini	11	28	49
Morva	4	6	6
Farcino criptococcico	9	11	14
Rabbia	5	5	6
Rogna	12	23	52
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	1	2	2
Morbo coitale maligno	5	14	20
Colera dei polli	3	3	5
Vaiuolo ovino	—	—	—
Peste aviaria	—	—	—

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(*b*) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 29 dicembre 1919 al 4 gennaio 1920

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pasco infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pasco infetti: nuovi denunziati
	Afta epizootica.				
Dalmazia	Bencovaz	1	—	19	—
»	Zara	3	—	45	—
Venezia Giulia	Capodistria	3	—	44	—
»	Gorizia	3	—	15	—
»	Gradisca	1	1	15	4
»	Monfalcone	10	—	55	4
»	Parenzo	9	—	76	25
»	Pisino	2	—	227	—
»	Pola	1	—	1	—
»	Postumia	11	1	53	6
»	Trieste	1	—	6	—
»	Veglia	1	—	12	—
»	Volosca	4	—	169	—
Venezia Trident.	Ampezzo	1	—	2	—
»	Bolzano	18	3	55	79
»	Borgo	1	1	1	1
»	Bressanone	6	1	12	1
»	Branico	15	1	194	1
»	Cavalese	1	1	1	4
»	Cles	3	—	9	1
»	Merano	20	1	78	10
»	Mezolombardo	5	2	9	8
»	Riva	5	—	36	5
»	Rovereto	16	—	141	3
»	Slandro	2	—	10	—
»	Tione	3	—	3	—
»	Trento	12	1	27	6
		158	13	1295	158

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
	Rogna.				
Dalmazia	Knin	2	—	8	—
Venezia Giulia	Gorizia	2	—	2	—
»	Monfalcone	2	—	2	—
»	Pola	2	—	3	—
»	Postumia	5	—	6	—
»	Volosca	2	—	28	—
Venezia Tridentina	Bolzano	4	1	5	1
»	Borgo	16	—	62	—
»	Cles	5	—	24	—
»	Mezolombardo	5	—	8	—
»	Tione	33	—	126	—
		78	1	274	1
	Malattie infettive dei suini.				
Dalmazia	Knin	3	—	21	—
»	Zara	1	—	1	—
Venezia Tridentina	Borgo	1	—	4	—
»	Cles	1	—	2	—
»	Tione	2	—	3	—
		8	—	31	—
	Morva.				
Venezia Tridentina	Bolzano	1	—	1	—
	Rabbia.				
Venezia Tridentina	Mezolombardo	1	—	1	—
	Vaiuolo ovino.				
Dalmazia	Bencovaz	3	—	159	—
»	Knin	3	—	12	—
»	Sebenico	1	—	2	—
»	Zara	3	—	29	—
		10	—	202	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Afta epizootica	27	171	1453
Rogna	11	79	275
Malattie infettive dei suini	5	8	31
Morva	1	1	1
Rabbia	1	1	1
Vaiuolo ovino	4	10	202
Carbonchio sintomatico	—	—	—

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 835, recante provvedimenti per l'istruzione forestale;

Visto il regolamento 6 febbraio 1913, n. 212, per l'applicazione dei titoli I e IV di detta legge;

Visto il decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1576, col quale sono temporaneamente modificate talune norme sull'istruzione forestale superiore;

Visto il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1852, col quale si autorizza il ministro per l'agricoltura a coprire nel limite del 75 cento i posti che sono e che si renderanno vacanti nei ruoli del personale tecnico del corpo Reale delle foreste;

Visti i risultati del concorso per 20 posti di sottispettori forestali aggiunti, bandito con decreto 25 ottobre 1919;

Tenuto presente che i posti attualmente vacanti nei ruoli tecnici del personale forestale ammontano a 55;

Decreta:

Art. 1.

Tra i laureati in agraria ed in ingegneria, che alla data del presente decreto non abbiano superato l'età di 35 anni, sono aperti i seguenti concorsi per i posti di sottoispettore aggiunto nel Corpo Reale delle foreste collo stipendio annuo di L. 3175, oltre l'aumento di L. 1200 accordato con decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973, e le indennità temporanee di caro viveri stabilite dai decreti Luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314, e 5 gennaio 1919, n. 18, per gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato:

a) per la categoria dei laureati in agraria, concorso per 16 posti;

b) per la categoria dei laureati in ingegneria, concorso per 4 posti.

Art. 2.

I posti riservati ai laureati di ingegneria che non venissero coperti, potranno essere conferiti, in ordine di graduatoria, ai laureati in scienze agrarie risultati idonei.

Art. 3.

Le domande in carta da bollo da L. 2 dovranno pervenire al direttore dell'Istituto superiore forestale di Firenze non più tardi del 18 febbraio 1920 e dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1° diploma originale di laurea in agraria o in ingegneria;

2° atto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana legalizzato dal presidente del tribunale;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune e legalizzato dal prefetto;

5° certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore ai tre mesi;

6° specchietto della carriera scolastica percorsa.

Art. 4.

Il concorso è per esami che consistono in prove scritte ed orali riguardanti le seguenti materie:

1. Per il concorso dei posti di cui alla lettera *a* (laureati in agraria) dell'art. 1: agricoltura, economia ed estimo rurale, botanica, chimica agraria, agrimensura, matematica, nei limiti del programma della sezione di agrimensura degli Istituti tecnici.

Sono scritte ed orali le prove di agricoltura e di economia ed estimo rurale; orali tutte le altre.

Le prove orali di agricoltura e di economia rurale sono tenute in una azienda agraria e consistono in una discussione sull'ordinamento e sulle colture dell'azienda stessa.

2 Per i concorrenti della categoria *b* (laureati in ingegneria) dell'art. 1: economia ed estimo rurale, costruzioni idrauliche escluse le marittime, costruzione delle strade ordinarie, geometria pratica, mineralogia e geologia applicata.

Le prove di economia ed estimo rurale e di costruzioni idrauliche sono scritte ed orali; orali tutte le altre.

Gli esami si daranno sui programmi annessi al presente decreto ed avranno luogo presso l'Istituto forestale di Firenze.

Art. 5.

I vincitori del concorso dovranno seguire per un biennio i corsi del R. Istituto forestale, quali allievi regolari ed ordinari e superare gli esami nelle materie prescritte dagli articoli 13 e 15 del regolamento 6 febbraio 1915, n. 212.

Coloro che avranno conseguito l'idoneità in tutte le materie e nell'esame generale saranno confermati definitivamente nei ruoli; quelli riprovati cesseranno di far parte del corpo Reale delle foreste.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 7 febbraio 1920.

Il ministro: VISOCCHI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Vista la legge 6 giugno 1885, n. 3141;
Vista la legge 19 luglio 1909, n. 527;
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 869;
Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1580;
Visto il R. decreto 4 novembre 1919, n. 2172;
Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2364;

Decreta:

È aperto il concorso al posto di direttore straordinario nella R. stazione bacologica sperimentale di Padova e nella R. stazione sperimentale di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno, con lo stipendio annuo di L. 8000.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'agricoltura) la loro domanda in carta legale da L. 2, non più tardi del 15 maggio 1920, con l'indicazione del proprio domicilio, e vi dovranno unire:

a) una esposizione in carta libera, in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica:

b) un elenco, in carta libera, in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano:

c) i titoli e le pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari; sarà consentita la presentazione di un minor numero di esemplari, solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo o comunque esauriti in commercio;

d) l'atto di nascita debitamente legalizzato;

e) l'attestato di cittadinanza italiana;

f) il certificato generale, rilasciato dal casellario giudiziale, di data non anteriore a quella del presente decreto;

g) l'attestato di adempimento all'obbligo della leva militare.

Coloro che intendano partecipare al concorso in ambedue le predette stazioni dovranno far pervenire al Ministero due separate domande.

I concorrenti che appartengano all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*).

Sono ammessi soltanto lavori stampati; in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche od agli uffici postali o ferroviari, e neppure saranno accettate, dopo tale giorno, nuove pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

A parità di ogni altro merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, e, infine, chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 29 gennaio 1920.

Il ministro: VISOCCHI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 527;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 715;
Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1580;
Visto il R. decreto legge 20 novembre 1919, n. 2364;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario con lo stipendio annuo di L. 8000, alle cattedre seguenti nelle RR. Scuole superiori di agricoltura di Milano, Portici e nel R. Istituto superiore agrario sperimentale in Perugia.

R. Scuola superiore di agricoltura di Milano.

1. Chimica tecnologica agraria e industrie agrarie.

R. Scuola superiore di agricoltura di Portici.

1. Zootecnia, ezoognosia ed igiene del bestiame.
2. Chimica agraria.
3. Bachicoltura.
4. Patologia vegetale.

R. Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia.

1. Zootecnia, ezoognosia ed igiene del bestiame.
2. Chimica tecnologica agraria e industrie agrarie.
3. Bachicoltura.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'agricoltura), la loro domanda in carta legale da L. 2, non più tardi del 15 maggio 1920, con l'indicazione del proprio domicilio, e vi dovranno unire:

a) una esposizione in carta libera, in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera, e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i titoli e le pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari; sarà consentita la presentazione di un minor numero di esemplari, solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo, o comunque esauriti in commercio;

d) l'atto di nascita debitamente legalizzato;

e) l'attestato di cittadinanza italiana;

f) il certificato generale, rilasciato dal casellario giudiziale, di data non anteriore a quella del presente decreto;

g) l'attestato di adempimento all'obbligo della leva militare.

I concorrenti alle cattedre della stessa materia, in ognuna delle predette scuole, dovranno presentare separate domande, ciascuna con l'indicazione della cattedra e della scuola alla quale intendono concorrere.

I concorrenti che appartengano all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*).

Sono ammessi soltanto lavori stampati; in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche od agli uffici postali o ferroviari, e neppure saranno accettate, dopo tale giorno, nuove pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

A parità di ogni altro merito, saranno preferiti coloro che sieno invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, e, infine, chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 29 gennaio 1920.

Il ministro: VISOCCHI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO Giovedì, 5 febbraio 1920

(Continuazione)

Presidenza del presidente ORLANDO

MAFFI, afferma che non pochi prigionieri di guerra sono morti per malaria o per altra malattia al campo dei prigionieri presso Velletai e che anche alcuni soldati di scorta contrassero ivi la malaria.

Lamenta che un campo di malarici sia stato collocato in zona notoriamente malarica e pel periodo estivo-autunnale, così particolarmente pericoloso, e che non si sia tenuto conto di alcuna norma profilattica, nè si sia in alcun modo avuto pensiero della salute, nè della vita dei disgraziati prigionieri e soldati di scorta, (interruzioni o commenti) abbandonandoli in condizioni appena tollerabili in tempo di guerra e presso eserciti in disfatta, mentre sarebbe stato agevole usufruire di stabilimenti sanitari rimasti inabitati in località salubri ed in condizione di sufficiente preparazione tecnica.

Constata che, dopo la presentazione della sua interrogazione, il campo di Velletri è stato soppresso e gli infermi sono stati trasportati in zona salubre.

Reclama la punizione di coloro su cui cade la responsabilità dei decessi avvenuti per sì deplorevole imprevidenza ed incuria.

Si riserva di ritornare sull'argomento. (Applausi all'estrema sinistra).

Svolgimento d'interpellanze sulla politica estera.

CORIS, ha presentato con l'on. Micheli una interpellanza per conoscere le direttive del Governo di fronte alla risposta jugoslava.

Dichiara che intendimento suo e del gruppo cui appartiene, quando presentò questa interrogazione, convertita in interpellanza, era di provocare delle dichiarazioni dal Governo sulle trattative svolte a Parigi.

Si riserva perciò di presentare le osservazioni del suo gruppo dopo che il Governo abbia fatto alla Camera le chieste dichiarazioni.

BENELLI, svolge una interpellanza intorno alle trattative del Governo con gli alleati per la risoluzione del problema adriatico.

Lamenta, che, nelle trattative con gli alleati, sia a noi mancata l'audacia dei veri dominatori, quale dovevamo avere dopo tanti patimenti sofferti per la nostra giusta guerra di redenzione.

Occorreva esser fermi nel chiedere il più per avere il meno. E invece non abbiamo ancor nulla, perchè non abbiamo saputo vincere gli ostacoli frapposti dagli speculatori, per contenderci la italianissima Fiume.

Fu grave errore non avere ascoltato il pianto dei fiumani che imploravano l'occupazione della città da parte nostra, quando l'armistizio fu concluso.

A questo proposito l'oratore scioglie un inno commosso al patriottismo del popolo fiumano e ricorda con infinita reverenza la madre eroica del purissimo martire Nazario Sauro, spirata pochi giorni or sono. (Vivi applausi).

La città fu occupata da tutti gli eserciti alleati, che iniziarono un'opera contraria all'Italia. Fu così che Wilson, atteggiandosi falsamente a seguace di Mazzini, potè opporre il suo reciso rifiuto che Fiume divenisse italiana.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, deplora il linguaggio dell'oratore, poco riguardoso verso il capo di un grande Governo, e invita la Camera a rispettare tutti gli alleati, come tutti i popoli che nel concetto delle nazioni rappresentano una grande difesa della civiltà. (Approvazioni — Commenti — Rumori).

BENELLI, deplora che il compromesso, formulato dal presidente del Consiglio e accettato dagli alleati, rappresenti il più fiero colpo portato al patto di Londra, e non garantisca affatto il nostro confine strategico nè per terra, nè per mare.

Nessun buon italiano, che ha combattuto la guerra e ne ha conosciuto tutti i dolori, può legare il proprio nome ad un simile compromesso che rende l'Italia così poco sicura poichè solo giusti confini possono dare la sicurezza della pace.

Ad ogni modo questo compromesso non può esser la via d'uscita della presente situazione, sia perchè gli jugoslavi, fortunatamente, non l'accettano, sia perchè non è facile disporre di Fiume senza la sua volontà.

Una sola è, secondo l'oratore, la via di uscita: quella di lasciare le cose come stanno, rimanendo sulla linea di armistizio.

Solo da una politica temporeggiatrice potrà venire il riconoscimento dei nostri sacrosanti diritti. Ma per questa politica è necessario un Governo che abbia una fede profonda nella volontà del paese.

Tale fede non ha il Governo attuale, che di giorno in giorno è venuto sminuendo quel patto di Londra su cui dovrebbe oggi l'Italia fondare la propria riscossa.

E l'oratore, pieno di fede nei destini di nostra gente, attende, in quest'ora paurosa, la definitiva parola del Governo, ma non può dargli il modesto ausilio della sua fede. (Applausi a destra — Molte congratulazioni).

(Continua).

Messaggio di Poincaré al Parlamento

PARIGI, 17. — In un messaggio letto nel pomeriggio di oggi alla Camera e al Senato, Poincaré, dopo aver dichiarato che si mostrerà degno dell'onore decretatogli dalla rappresentanza nazionale e che se avesse conosciuto l'intenzione di coloro che proposero la mozione li avrebbe pregati di rinunciarvi, ha aggiunto che il presidente della Repubblica non fu durante la guerra che l'interprete della volontà del paese. È ad ogni nazione e ad ogni esercito che devono andare l'elogio della storia e la riconoscenza della posterità.

Durante quattro lunghi anni, il Governo della Repubblica, il Senato, la Camera e i Municipi hanno adempiuto con devozione tutti i loro doveri, spesso molto ingrati, ed hanno cercato di facilitare, per quanto dipendeva da essi, l'opera eroica dei nostri soldati. Ma tutti abbiamo trovato nel magnifico contegno dell'opinione pubblica, nell'ardente patriottismo delle popolazioni e nel sublime sacrificio dei nostri morti l'ispirazione della nostra condotta e la forza di restare incrollabili nell'esercizio dei vari compiti affidatici.

Il messaggio così prosegue: Attaccata senza nessuna provocazione da parte sua, la Francia intera si unì immediatamente nella volontà di respingere l'aggressore e di assicurare con la vittoria la liberazione delle nostre due provincie per tanto tempo prigioniere.

Io non ho la vanità di credere che questa unione nazionale si formasse al mio appello del 4 agosto 1914. Essa era già nel cuore del popolo e si rivelò spontaneamente il giorno in cui divenne necessaria alla salvezza del paese.

L'unione non è meno indispensabile oggi che ieri. Della pace firmata occorre fare una realtà durevole. Dai negoziati cominciati

circa la Turchia bisogna trarre conclusioni atte a ristabilire la calma in Oriente.

Della Società delle nazioni occorre fare un organismo vivo ed attivo.

La Germania ha assunto verso di noi degli impegni, dei quali noi dobbiamo ottenere ed assicurare l'esecuzione. La Germania ha promesso di non armarsi mai più contro la tranquillità dell'Europa e noi dobbiamo sorvegliare perchè il suo disarmo sia effettivo.

Le nostre regioni devastate sono in uno stato pietoso che la parola umana è impotente a descrivere, e noi dobbiamo esigere dalla Germania che ci metta in condizioni da poter riparare al male che fece; tutte questioni queste che, fra cento altre di uguale gravità, non potrebbero essere sistemate da una Francia sconvolta e disunita.

Il messaggio così continua: Il compito economico e finanziario della Repubblica non esige minore concordia e minore armonia negli sforzi dei buoni cittadini.

Al disopra dell'inevitabile varietà delle nostre opinioni politiche teniamo sempre presente l'immagine della Patria vittoriosa e ricostituita nelle sue frontiere, ma crudelmente provata dalle sofferenze della guerra e dalla perdita di un così grande numero dei suoi figli.

Dall'amore che tutti abbiamo per essa traiamo la risoluzione di restare uniti per lavorare fianco a fianco come fratelli che debbono curare insieme la madre convalescente.

Nel compimento di tale pesante missione di Governo e di Parlamento, sappiamo aver fiducia nella meravigliosa vitalità della quale il Paese, nelle ore più oscure, ci ha dato un esempio così luminoso.

Abbiamo fede nei gloriosi destini della Francia, nelle virtù tradizionali, nella energia, nella tenacia; nella forza di resurrezione che già la Francia mostrò dopo la disfatta e che oggi, dopo la vittoria, ritroverà centuplicata.

Il messaggio conclude: Non permettiamo all'ottimismo di accecarci e al pessimismo di abbatterci. Guardiamo in faccia la verità non per vedervi motivi di sconforto ma nuove ragioni di azione. Unita in guerra la Francia fu invincibile: unita nei lavori della pace essa saprà meritare una nuova fede e l'ammirazione del mondo.

CRONACA ITALIANA

La partenza dello Scià di Persia. — Ieri, alle ore 17, l'ospite augusto e gradito ha lasciato Roma per recarsi con treno speciale nella riviera ligure.

Come all'arrivo, le truppe del presidio facevano ala durante il percorso dalla Reggia alla stazione. Nell'interno di questa stava una compagnia dell'81° fanteria con musica e bandiera.

Erano presenti parecchi ministri e sottosegretari di Stato, le autorità civili e militari cittadine e alti funzionari dello Stato.

Lo Scià e S. M. il Re giunsero poco prima delle ore 17, trattenendosi in cordiale colloquio, ossequiati dai presenti.

Al momento del distacco, i due Sovrani si abbracciarono con effusione, mentre la musica eseguiva l'inno persiano.

Quando il treno reale si mosse, lo Scià si affacciò al finestrino e salutando con la mano gridò: « Viva Roma! Viva l'Italia! »

Sua Maestà il Re, risalito in automobile e salutato dalla folla addensata nelle vicinanze della stazione, fece, quindi, ritorno alla Reggia.

Per il VI prestito nazionale. — Durante la prima settimana della proroga del termine utile per la sottoscrizione del nuovo prestito, riprese vivissimo in tutta l'Italia il movimento di propaganda.

Nelle varie Provincie è continuato compatto l'afflusso dei sottoscrittori alle varie banche, e, quasi come una generosa gara di emulazione, si annunziano da ogni parte cospicue sottoscrizioni.

Anche dall'estero continuano ad arrivare ottime notizie. E, in ispecie, dagli Stati Uniti di America, dove i risultati si mantenevano notevolmente inferiori a quelli raggiunti negli Stati del Sud, è stato segnalato un vivo movimento di ripresa.

Finora si sono raggiunti i sedici miliardi, di cui 600 milioni circa all'estero.

L'opera di propaganda prosegue molteplice ed efficace.

L'altrieri, a Trieste, tenne un applauditissimo discorso sul prestito l'on. Giovanni Cuomo.

A Verona, tenne un'applaudita conferenza l'on. Alessio, incitando alle sottoscrizioni, che già sono salite a 134 milioni.

Da molte città italiane le notizie persistono ad essere sempre migliori.

Si ha da Bologna che dal 12 al 14 corrente si sottoscrissero lire 4.159.500; a Genova circa un miliardo; a Lecce e provincia 200 milioni; a Torino 1 miliardo e 174 milioni; a Salerno e provincia 83 milioni che, certamente, saliranno a 100.

Per le onoranze a Raffaello. — Il Comitato per le onoranze a Raffaello comunica:

Le onoranze a Raffaello nel 4° centenario della morte, si svolgeranno ad Urbino ed a Roma nei prossimi mesi di marzo ed aprile.

Il Comitato nazionale delle onoranze, sorto ad Urbino sotto l'alto patronato di S. M. il Re d'Italia, terrà ad Urbino la solenne commemorazione del divino pittore il giorno 28 marzo con l'intervento del ministro della pubblica istruzione.

Il giorno 6 aprile, a cura del municipio di Roma e del Comitato nazionale, sarà tenuta la commemorazione ufficiale di Raffaello in Campidoglio e il discorso di Corrado Ricci avrà luogo al Collegio Romano il giorno 5 aprile a cura del Circolo Marchigiano e sotto gli auspici del Comitato nazionale.

La Regia Accademia Raffaello, commemorerà il grande pittore ad Urbino il giorno 11 aprile.

Nel periodo delle onoranze dal marzo all'aprile, altre Accademie ed altri istituti artistici terranno solenni commemorazioni a Roma ed in varie città d'Italia.

TELEGRAMMI " STEFANI "

LONDRA, 16. (Ritardato). — La Conferenza riprenderà oggi i suoi lavori.

Essa si occuperà di stabilire le frontiere della Turchia in Europa.

Costantinopoli non sarà posta sotto il controllo internazionale ma vi sarà mantenuto il sultano come sovrano.

Gli alleati però avranno il controllo integrale dei Dardanelli e degli stretti tanto dal punto di vista militare che navale.

È probabile che si deciderà di stabilire una zona economica in Anatolia.

L'*Agenzia Reuter* dice che per due ore del pomeriggio i primi ministri italiano e inglese hanno conferito da soli probabilmente circa la questione adriatica.

La Conferenza si è riunita perciò soltanto alle 17.

È stato discusso il problema della Turchia e così pure quello dell'Armenia, ma non si è addivenuti ad alcuna decisione.

La Conferenza è terminata alle 19.

WASHINGTON, 16. — Si dichiara ufficialmente che la interpretazione data dalla stampa francese alla nota del presidente Wilson è troppo categorica. Si afferma che il presidente nella sua nota ai primi ministri della Intesa non dice affatto che gli Stati Uniti non si occuperebbero più degli affari europei se la soluzione della questione di Fiume si facesse senza che l'America fosse consultata.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMMO RAFFAELE, *gerente responsabile*.